

**CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO  
IDRICO INTEGRATO  
NELL'AREA COSTA D'AMALFI**

**tra**

**Autorità di Ambito Sele**

**e**

**AUSINO servizi idrici integrati spa**

## INDICE

INDICE .....	2
Articolo 2 .....	8
Articolo 3 .....	9
Articolo 4 .....	9
Articolo 5 .....	11
Titolo II PIANO D'AMBITO .....	12
Articolo 7 .....	13
Articolo 8 .....	13
Articolo 9 .....	14
Articolo 10 .....	14
Articolo 11 .....	15
Titolo IV CESSAZIONE E SUBENTRO .....	15
Articolo 12bis .....	17
Articolo 12ter .....	17
Articolo 13 .....	19
Articolo 13bis .....	21
Articolo 13ter .....	21
Titolo V ULTERIORI OBBLIGHI TRA LE PARTI .....	22
Articolo 15 .....	23
Articolo 16 .....	24
Articolo 16bis .....	24
Titolo VI PENALI E SANZIONI .....	24
Articolo 18 .....	25
Titolo VII DISPOSIZIONI FINALI .....	25
Articolo 20 .....	26

<b>Articolo 21 .....</b>	<b>26</b>
<b>Articolo 21bis .....</b>	<b>27</b>
<b>Articolo 21ter .....</b>	<b>27</b>
<b>Articolo 21quater .....</b>	<b>28</b>
<b>Articolo 21quinques.....</b>	<b>28</b>
<b>Articolo 21sexties.....</b>	<b>28</b>
<b><i>Elezione di domicilio</i> .....</b>	<b>28</b>
<b>Articolo 22 .....</b>	<b>29</b>

Rep. N. del

**Contratto di Convenzione per la gestione del Servizio Idrico Integrato  
nell'Area Costa d'Amalfi ricadente nell'A.T.O. n°4 "Sele"**

L'anno duemilasedici il giorno xxx del mese di xxxxxx alle ore xx,00 presso la sede dell'Autorità di Ambito ubicata a Salerno in Viale G. Verdi n. 23/L

innanzi a me **dott. Domenico Gelormini**, Segretario dell'Autorità di Ambito Sele, qui nell'esercizio delle funzioni di Ufficiale Rogante ai sensi della lettera c) comma 4 dell'art. 97 del Dlgs. 267/2000, si sono costituiti i signori della cui identità mi sono accertato:

da una parte

1) **L'Autorità di Ambito "Sele"**, C.F. 03493760650, nel seguito denominata **EGA**, costituita, ai sensi dell'art. 4 comma 2 della Legge Regionale 14/1997 all'epoca vigente, nella forma di Consorzio obbligatorio di funzioni tra 144 comuni (di cui 141 Comuni ricadenti nella Provincia di Salerno, n. 2 Comuni della Provincia di Avellino ed un Comune della Provincia di Napoli) rappresentata dal:

a) **dott. Giuseppe Parente**, il quale interviene al presente atto nella sua qualità di Commissario Straordinario giusto Decreto Presidenziale della Giunta Regionale della Campania n. 15 del 21.01.2013 ed in forza della Legge Regionale del 2 dicembre 2015, n. 15. "Riordino del servizio idrico integrato ed istituzione dell'Ente Idrico Campano" che all'art. 21 comma 9 ha confermato i poteri ai Commissari nominati per la liquidazione dei soppressi Enti di Ambito per l'esercizio delle funzioni di cui al D.lgs. 152/2006, in continuità e conformità a quanto previsto dall'art.1 comma 137 della Legge Regionale n.5 del 06/05/2013 e sino alla data di costituzione degli organi dell'EIC Ente Idrico Campano;

b) **ing. Francesco Petrosino**, Direttore Tecnico dell'Autorità di Ambito Sele il quale interviene al presente atto nella sua qualità di Dirigente dell'Autorità ai sensi della lettera c) comma 3 dell'art. 107 del Dlgs. 267/2000:

dall'altra

2) **La società AUSINO servizi idrici integrati spa** (di seguito denominata **Gestore**), con sede in Cava dei Tirreni (Sa) alla via A. Balzico n.46, C.F. 00593060650, legalmente rappresentata dall'**avv. Mariano Agrusta** il quale interviene nella sua qualità di Presidente della predetta Società all'uopo autorizzato dal competente organo sociale giusta **Delibera di Cda n. xxxx del xxx**.

**PREMESSO CHE**

- con Delibera n. 24 del 29 dicembre 2011, avente ad oggetto “Esame richiesta dell’Ausino spa - determinazioni”, l’Assemblea Generale dell’EGA, affidava, secondo le modalità dell’ “in house providing”, alla società Ausino spa, la gestione del servizio idrico integrato nella parte del territorio dell’Ato Sele, sinteticamente indicato come “Area Costa di Amalfi”, per una durata di 25 anni;
- con Delibera di Assemblea Generale dell’Autorità n. 24 del 14 settembre 2012 avente ad oggetto “Direttive per la contrattualizzazione affidamenti del servizio idrico integrato” veniva disposta, tra l’altro, la contrattualizzazione dell’ affidamento di cui alla Deliberazione di Assemblea Generale n. 24 del 29/12/2011;
- con la succitata Deliberazione di Assemblea n.24 del 14/09/2012 veniva, tra l’altro, stabilito:
  - che la società Ausino spa ha l’obbligo, già contenuto nella Delibera di affidamento n. 24/2011 e derivante dall’affidamento a detta società del servizio idrico integrato nel bacino territoriale di competenza, comprendente Comuni sversanti nell’impianto di depurazione di Salerno, di garantire la regolare gestione di tale impianto;
  - che il rispetto del “vincolo gestionale” sopra enunciato è da riguardarsi come condizione obbligatoria per la Società per pervenire alla contrattualizzazione dell’affidamento;
- in data 15/11/2012 veniva sottoscritta la “Convenzione per la gestione del Servizio Idrico Integrato nell’Area Costa di Amalfi” tra l’Autorità di Ambito Sele e la Società AUSINO servizi idrici integrati spa;
- l’AEEGSI con Deliberazione n. 656 del 23/12/2015 ha adottato, secondo le previsioni di cui all’art.151 del D.lgs. 152/2006, la “Convenzione tipo” per la regolazione dei rapporti tra enti affidanti e gestori del servizio idrico integrato indicandone i contenuti minimi essenziali;
- con la richiamata Deliberazione n.656/2015 veniva stabilito l’obbligo di rendere conformi alla “Convenzione tipo” le “Convenzioni di gestione” in essere e di trasmettere i nuovi contratti all’AEEGSI per la relativa approvazione, nell’ambito della prima predisposizione tariffaria utile, secondo le modalità previste dal Metodo Tariffario Idrico per il secondo periodo regolatorio (MT-2);
- con Deliberazione Commissariale dell’EGA n. xxx del xxxx veniva approvata la bozza di “Convenzione per la gestione del servizio idrico integrato nell’ Area Costa di Amalfi” unitamente alla proposta tariffaria per la società AUSINO spa per il secondo periodo regolatorio 2016-2019;
- con nota prot. xxxx del xxxx l’EGA trasmetteva all’AEEGSI la bozza di “Convenzione per la gestione del Servizio Idrico Integrato nell’Area Costa di Amalfi” per l’approvazione della proposta di aggiornamento tariffario per la società AUSINO spa relativa al secondo periodo regolatorio 2016-2019;
- con Deliberazione n. xxx del xxxx l’AEEGSI procedeva all’approvazione della proposta tariffaria per la società AUSINO spa relativa al secondo periodo regolatorio 2016-2019 unitamente alla Convenzione con/senza rilievi e/o richieste di modifiche/integrazioni;
- con Delibera di Cda n. xxx del xxxx la società AUSINO spa approvava la bozza di Convenzione elaborata dall’EGA in conformità della Convenzione tipo dell’AEEGSI per la successiva sottoscrizione;

Tutto ciò premesso, le parti

### **CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE**

Le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

**(n.b. il testo in grassetto è stato aggiunto ad integrazione della Convenzione tipo di cui alla Deliberazione AEEGSI n. 656 del 23/12/2015)**

## **Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Articolo 1**

#### *Definizioni*

1.1 Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente provvedimento, si applicano le seguenti definizioni:

Acquedotto è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle infrastrutture di captazione, adduzione, potabilizzazione e distribuzione, finalizzate alla fornitura idrica;

Adduzione è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle reti di trasporto primario e secondario come definite al punto 1.1 dell'Allegato al DM 99/1997, ivi incluse le operazioni di ricerca perdite, necessarie a rendere disponibile l'acqua captata per la successiva fase di distribuzione, nonché la gestione, la realizzazione e la manutenzione delle centrali di sollevamento, delle torri piezometriche, dei serbatoi con funzione di carico, di riserva e di compenso, ove presenti

Altre attività idriche è l'insieme delle attività idriche non rientranti nel servizio idrico integrato e in particolare:

- a) lo svolgimento di altre forniture idriche, quali la captazione, la distribuzione e la vendita, con infrastrutture dedicate, di acqua ad uso industriale, agricolo o igienico-sanitario, il trasporto e la vendita di acqua con autobotte o altri mezzi su gomma, l'installazione e gestione di "case dell'acqua", l'installazione e gestione di bocche antincendio, il riuso delle acque di depurazione;
- b) lo svolgimento di altre attività di raccolta e trattamento reflui, quali la gestione di fognature industriali con infrastrutture dedicate, lo spurgo di pozzi neri, il trasporto e il pre-trattamento di percolati da discarica, il trattamento di rifiuti liquidi ;
- c) l'esecuzione di lavori conto terzi per la realizzazione di infrastrutture del servizio idrico integrato, che consiste nelle operazioni di realizzazione di infrastrutture del servizio idrico integrato per conto di un altro soggetto, che ha iscritto a patrimonio tali infrastrutture;
- d) lo svolgimento di altri lavori e servizi attinenti o collegati o riconducibili ai servizi idrici realizzati per conto terzi, come la realizzazione e/o manutenzione degli impianti a valle dei misuratori, la pulizia fontane, la lettura dei contatori divisionali all'interno dei condomini, l'istruttoria e sopralluogo per rilascio/rinnovo autorizzazioni allo scarico e per il rilascio pareri preventivi per impianti fognari privati, l'istruttoria, il collaudo e rilascio parere tecnico di accettabilità per opere di urbanizzazione e di allacciamento realizzati da terzi, le analisi di laboratorio, la progettazione e l'*engineering* e altri lavori e servizi similari;
- e) la riscossione;

Attività diverse è l'insieme delle attività diverse da quelle idriche relative all'Attività di acquedotto, fognatura, depurazione e altre attività idriche;

Captazione è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle infrastrutture necessarie per l'approvvigionamento diretto d'acqua da sorgenti, da acque superficiali o da acque sotterranee; ove presenti sono incluse le centrali di sollevamento,

Depurazione è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane convogliate dalle reti di fognatura, al fine di rendere le acque trattate compatibili con il ricettore finale, comprese le attività per il trattamento dei fanghi ;

Fognatura è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle infrastrutture per l'allontanamento delle acque reflue urbane, costituite dalle acque reflue domestiche o assimilate, industriali, eventualmente le acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia; comprende anche le reti di raccolta, i collettori primari e secondari, gli eventuali manufatti di sfioro, ivi inclusi i connessi emissari e derivatori;

Distribuzione è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione, nonché di ricerca e controllo perdite, delle infrastrutture necessarie a rendere disponibile l'acqua captata e/o addotta, destinata al consumo umano. Sono incluse le centrali di sollevamento, le torri piezometriche, i serbatoi di testata, intermedi e di estremità con funzione di carico, di riserva e di compenso, ove presenti. Tali infrastrutture sono finalizzate alla fornitura agli utenti finali, siano essi pubblici, domestici – condominiali o singoli – e assimilabili, eventualmente industriali e agricoli, inclusa la vendita forfettaria di acqua, fra cui le forniture temporanee, le forniture a fontane comunali e bocche antincendio, nonché la distribuzione e vendita di acqua non potabile ad uso industriale, agricolo o igienico-sanitario, qualora effettuata mediante l'utilizzo, seppur parziale, delle medesime infrastrutture utilizzate per la distribuzione di acqua potabile nel rispetto delle normative sanitarie vigenti. La distribuzione comprende altresì tutte le attività di fornitura e gestione delle utenze del SII;

Potabilizzazione è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle infrastrutture necessarie per rendere l'acqua captata e/o addotta e/o distribuita idonea al consumo umano e per garantire un margine di sicurezza igienico-sanitaria all'acqua distribuita; sono comprese le attività per il trattamento dei residui generati dalle fasi di potabilizzazione stesse; sono comprese inoltre le operazioni di disinfezione effettuate in rete di distribuzione con stazioni intermedie;

Servizio Idrico Integrato (SII) è costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e depurazione delle acque reflue, ovvero da ciascuno di suddetti singoli servizi, compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali;

**EGA (Ente di Governo dell'Ambito) è il soggetto competente per l'organizzazione territoriale ed il controllo del servizio idrico integrato ai sensi dell'art. 147 del Dlgs.152/2006. Sino alla costituzione degli organi di governo dell'Ente Idrico Campano**

**(EIC), istituito con la Legge Regionale n. 15 del 02/12/2015, il soggetto di governo dell'Ambito Territoriale Ottimale – Distretto Sele, ai sensi dell'art. 21 comma 9 della L.R. n. 15/2015, è la soppressa Autorità di Ambito Sele (di seguito EGA), fatto salve le attività di esclusiva competenza dell'EIC descritte nella presente Convenzione all'art.13, da comma 1 a 8, ed all'art. 14 comma 1 lett. a);**

Vendita all'ingrosso è l'attività di cessione di acqua, potabile e non, e/o dei servizi di fognatura e/o di depurazione per conto di altri gestori del SII, anche operanti in altri ambiti territoriali ottimali;

Equilibrio economico-finanziario è la condizione di gestione dei servizi tale da assicurare economicità e capacità di rimborso del debito;

Finanziatori: sono gli istituti di credito, gli investitori istituzionali e/o altri finanziatori che finanziano e rifinanziano, anche attraverso la sottoscrizione di obbligazioni o altri titoli di debito, gli investimenti effettuati dal Gestore, come comunicati dal medesimo all'EGA e previa verifica da parte di quest'ultimo;

Gestione conforme: soggetti esercenti il servizio in base ad un affidamento assentito in conformità alla normativa *pro tempore* vigente e non dichiarato cessato *ex lege*, come individuati dall'Ente di governo dell'ambito (di seguito: EGA).

1.2 Per quanto non espressamente disposto nel presente articolo, si applicano le definizioni previste dalla regolazione dall'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: AEEGSI) *ratione temporis* vigente.

## **Articolo 2**

### *Oggetto*

2.1 Le Parti si impegnano, con la presente convenzione, a realizzare le attività necessarie alla gestione del servizio idrico integrato, promuovendo il progressivo miglioramento dello stato delle infrastrutture e della qualità delle prestazioni erogate agli utenti, in attuazione della normativa vigente.

2.2 Per il raggiungimento della finalità di cui al comma precedente, l'Ente di governo dell'ambito si impegna ad ottemperare agli obblighi previsti dalla presente convenzione, tra cui:

- a) adottare procedure partecipate che, con il coinvolgimento dei soggetti interessati, permettano di identificare in modo trasparente le priorità di intervento e gli obiettivi di qualità, verificandone la sostenibilità economico-finanziaria e tecnica;
- b) aggiornare le priorità di intervento sulla base delle principali criticità riscontrate e predisporre, coerentemente e nei tempi previsti, il Programma degli Interventi e il Piano Economico-Finanziario;
- c) approvare gli atti di propria competenza sulla base di istruttorie appropriate, per mantenere il necessario grado di affidabilità, chiarezza, coerenza e trasparenza della presente convenzione



2.3 Per il raggiungimento della finalità di cui al comma 2.1, il Gestore si impegna ad ottemperare agli obblighi previsti dalla presente convenzione, tra cui:

- a) garantire la gestione del servizio in condizioni di efficienza, efficacia ed economicità, promuovendo il miglioramento delle prestazioni erogate agli utenti e dello stato delle infrastrutture, secondo le priorità stabilite dall'EGA in attuazione della normativa vigente;
- b) sostenere i rischi connaturati alla gestione, a fronte dei quali percepisce i ricavi da corrispettivi tariffari, secondo la normativa vigente;
- c) realizzare il Programma degli Interventi e tutte le attività necessarie a garantire adeguati livelli di qualità agli utenti;
- d) adottare tutte le azioni necessarie a mantenere un adeguato grado di affidabilità, chiarezza, coerenza e trasparenza della presente convenzione.

### Articolo 3

#### *Regime giuridico per la gestione del servizio*

3.1 Il Gestore, **non dichiarato cessato ex-legge dall'EGA**, provvede all'esercizio del servizio idrico integrato in regime di affidamento a società *in house providing* in adempimento alla deliberazione dell'EGA n. n. 24 del 29 dicembre 2011 **conformemente alla normativa pro-tempore vigente ed ai principi introdotti** dagli articoli 149-bis e 172 del d.lgs 152/2006 e ss.mm.ii., nella quale vengono riportati i motivi della scelta della forma di gestione ed il relativo affidamento in conformità alla normativa vigente.

### Articolo 4

#### *Perimetro delle attività affidate*

4.1 L'EGA è tenuto a garantire al Gestore il rispetto del principio di unicità della gestione **nel bacino d'ambito ad esso affidato**, esercitando le proprie attribuzioni, sulla base della normativa vigente, affinché tutte le attività siano trasferite al medesimo, ad eccezione del perimetro delle gestioni conformi e salvaguardate ai sensi dell'art. 147 comma 2bis come riconosciute dall'EGA.

4.2 Il servizio affidato al Gestore mediante la presente convenzione è costituito dall'insieme delle seguenti attività [tra i servizi richiamati nelle "Definizioni" riportate nella presente convenzione]: **l'insieme dei servizi di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili (domestici e non domestici di cui al punto 8.2.2. del D.P.C.M. 4 marzo 1996 compreso l'uso di acqua potabile nei processi industriali), di fognatura (reti fognarie nere e miste) e di depurazione delle acque reflue, ovvero da ciascuno dei suddetti singoli servizi, compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli (usi civili non potabili mediante reti duali per le destinazioni di uso definite dall'art. 3 del Decreto del Ministero dell'Ambiente del 12 giugno 2003 n. 185 "Regolamento recante norme tecniche per il riutilizzo delle acque reflue) e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali.**

4.2-I Il Gestore, nell'ambito del presente affidamento, può altresì svolgere i servizi ricompresi

nelle “Altre attività idriche” di cui all’art.1.1 della presente convenzione.

**4.2-II** Sono esclusi dal presente atto di affidamento la depurazione e la gestione degli scarichi non collegati alla pubblica fognatura, nonché la gestione degli impianti per il trattamento esclusivo di “acque industriali”, fatta salvo la possibilità, prevista nella presente convenzione, di acquisire tali gestioni, previo assenso dell’EGA.

**4.2-III** Sono parimenti esclusi dal presente atto la gestione delle reti bianche per il drenaggio urbano delle acque meteoriche, la periodica pulizia delle griglie e caditoie nonché lo smaltimento dei conseguenti materiali di risulta in conformità alla vigente legislazione, fatta salva la possibilità prevista nella presente convenzione di acquisire tali servizi, previo assenso dell’ EGA.

**4.2-IV** In applicazione dell’art.13 della legge regionale n.4 del 25 febbraio 2003 “Nuove norme in materia di bonifiche integrali” il Gestore che utilizza reti, canali e strutture di bonifica come recapito di acque reflue urbane depurate, contribuisce alle spese consortili in proporzione al beneficio ottenuto, mediante il versamento di canoni stabiliti da convenzioni da stipulare con il Consorzio e promosse dalla Regione.

4.3 Il perimetro dell'affidamento può essere ampliato, includendovi ulteriori servizi tra quelli richiamati nelle "Definizioni" riportate nella presente convenzione, al fine di assicurare l'equilibrio economico-finanziario della gestione, in base a quanto previsto dall'Articolo 10 della presente convenzione.

**4.3-I** Le parti espressamente pattuiscono che la presente Convenzione potrà essere modificata, previo accordo tra le parti ed eventuale valutazione dell’AEEGSI, ogni qualvolta ciò risulti necessario, a giudizio dell’EGA e/o del Gestore, per finalità utili al miglioramento delle attività di controllo e programmazione dell’EGA, al miglioramento del servizio espletato dal Gestore, al migliore uso delle risorse idriche o in seguito alla necessità di recepire all’interno dei suddetti atti modifiche apportate alla normativa nazionale e regionale di settore ed alle leggi di riferimento richiamate nella presente Convenzione o a seguito di provvedimenti adottati dall’AEEGSI.

4.4 L'esercizio del Servizio si svolge all'interno del perimetro amministrativo dei seguenti Comuni ricadenti nel bacino gestionale denominato “AREA COSTA DI AMALFI”, ricompreso nel territorio dell’ambito ottimale (distretto) Sele:

- |                              |                            |                             |
|------------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| 1. Acerno;                   | 10. Furore;                | 19. Positano;               |
| 2. Agerola;                  | 11. Giffoni Sei casali;    | 20. Praiano;                |
| 3. Amalfi;                   | 12. Giffoni Valle Piana;   | 21. Ravello;                |
| 4. Atrani;                   | 13. Maiori;                | 22. San Cipriano Picentino; |
| 5. Baronissi;                | 14. Minori;                | 23. San Mango Piemonte;     |
| 6. Castiglione del Genovesi; | 15. Montecorvino Pugliano; | 24. Scala;                  |
| 7. Cava dei Tirreni;         | 16. Montecorvino Rovella;  | 25. Tramonti;               |
| 8. Cetara;                   | 17. Olevano sul Tusciano;  | 26. Vietri sul Mare;        |
| 9. Conca dei Marini;         | 18. Pellezzano;            |                             |

per complessivi n. 26 Comuni.

4.5 Ogni eventuale modifica della delimitazione dell'ATO **da parte dell'EGA e/o** della pertinente legislazione regionale, dovrà essere recepita tramite revisione della presente convenzione.

4.6 L'EGA ed il Gestore prendono atto che all'interno del perimetro amministrativo dell'ATO **non** operano altri gestori conformi.

**4.6-I Il Gestore, nell'ambito del presente affidamento, può attivare con altri Gestori affidatari del servizio idrico integrato e/o di suoi segmenti nel territorio dell'ATO Sele, forme di aggregazione e di cooperazione imprenditoriale secondo le modalità ed i principi dei "Contratti di Rete" di cui al D.L. n.5 del 10/02/2009 convertito con Legge n. 39 del 09/04/2009 e successive modifiche ed integrazioni.**

## **Articolo 5**

### *Durata della convenzione*

5.1 Tenuto conto del Programma degli Interventi che il Gestore è chiamato a realizzare, sulla base dello sviluppo del Piano Economico-Finanziario, di cui al successivo Articolo, la durata dell'affidamento è fissata in anni **25** decorrenti dalla **data di affidamento con Deliberazione dell'EGA n. 24 del 29 dicembre 2011** ~~verbale di consegna degli impianti~~ **salvo i casi di risoluzione anticipata regolati dalla presente convenzione.**

5.2 Al fine di garantire il mantenimento delle condizioni di equilibrio economico-finanziario, la durata dell'affidamento può essere estesa, entro il termine del periodo regolatorio *pro tempore* vigente e comunque nei limiti previsti dalle norme vigenti, esclusivamente in presenza di affidamento conforme alla normativa vigente, nei seguenti casi:

- a) nuove e ingenti necessità di investimento, anche derivanti da un significativo incremento della popolazione servita, a seguito di processi di accorpamento gestionale, riorganizzazione e integrazione dei servizi ai sensi del comma 2-bis dell'art. 3-bis del d.l. 138/11;
- b) mancata corresponsione del valore di subentro da parte del Gestore entrante, nel rispetto delle pertinenti disposizioni della regolazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: AEEGSI);
- c) **attivazione e completamento da parte del costituendo Ente idrico Campano (EIC) delle procedure per la individuazione del soggetto gestore unico del distretto ATO SELE come definito dalla Legge Regionale n. 15 del 020/12/2015 "Riordino del servizio idrico integrato ed istituzione dell'Ente Idrico Campano"**

5.3 Nei casi di cui al comma 5.2, il Gestore presenta motivata istanza all'EGA, specificando altresì l'estensione della durata ritenuta necessaria al mantenimento ovvero al ristabilimento delle condizioni di equilibrio economico-finanziario, e ne dà comunicazione all'AEEGSI. L'EGA decide sull'istanza entro sessanta giorni e trasmette all'AEEGSI la propria determinazione - unitamente agli atti convenzionali aggiornati - ai fini della sua verifica ed approvazione entro i successivi novanta giorni.

## **Titolo II PIANO D'AMBITO**

### **Articolo 6**

#### *Contenuto del Piano d'Ambito*

**6.1 Il Piano d'Ambito, come approvato dall'EGA in sede di affidamento del servizio con Deliberazione di Assemblea n. 24 del 29 dicembre 2011 e successivamente integrato e modificato in sede di redazione del piano tariffario secondo le forme e le modalità definite dall'AEEGSI, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto sebbene materialmente non allegato, è costituito, ai sensi dell'articolo 149 del d.lgs. 152/2006, dai seguenti atti:**

- a) la *Ricognizione delle infrastrutture*, che, anche sulla base di informazioni asseverate dagli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale, individua lo stato di consistenza delle infrastrutture da affidare al Gestore del servizio idrico integrato, precisandone lo stato di funzionamento;
- b) il *Programma degli Interventi (PdI)*, che individua le attività di manutenzione straordinaria e le nuove opere da realizzare, compresi gli interventi di adeguamento di infrastrutture già esistenti, necessarie al raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché al soddisfacimento della complessiva domanda dell'utenza, tenuto conto di quella collocata nelle zone montane o con minore densità di popolazione. Il programma degli interventi, commisurato all'intera gestione e redatto anche tenendo conto delle indicazioni in merito fornite dall'AEEGSI, specifica gli obiettivi da realizzare, indicando le infrastrutture a tal fine programmate e i tempi di realizzazione;
- c) il *Modello gestionale ed organizzativo*, che definisce la struttura operativa mediante la quale il Gestore assicura il servizio all'utenza e la realizzazione del programma degli interventi;
- d) il *Piano Economico-Finanziario (PEF)*, che - nell'ambito del piano tariffario redatto secondo le forme e le modalità definite dall'AEEGSI - prevede con cadenza annuale e per tutto il periodo di affidamento, l'andamento dei costi di gestione e di investimento al netto di eventuali finanziamenti pubblici a fondo perduto, i proventi da tariffa, nonché i connessi valori del vincolo ai ricavi del gestore (VRG) e del moltiplicatore tariffario, come risultanti dall'applicazione dei criteri stabiliti dal vigente Metodo Tariffario adottato dall'AEEGSI. Esso è integrato dalla previsione annuale dei proventi da tariffa, estesa a tutto il periodo di affidamento. Il piano - composto anche da stato patrimoniale, conto economico e rendiconto finanziario - così come redatto, deve prevedere il raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario e, in ogni caso, il rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità della gestione, anche in relazione agli investimenti programmati. Tale piano economico-finanziario deve essere asseverato da un istituto di credito o da società di servizi costituite dall'istituto di credito stesso e iscritte nell'albo degli intermediari finanziari o da una società di revisione.
- e) L'EGA assicura che, a valle delle procedure partecipate previste per l'approvazione del Piano d'Ambito, i documenti che lo compongono siano tra loro coerenti.

6.2 L'EGA assicura che, all'inizio e per tutta la durata dell'affidamento, le previsioni della presente convenzione consentano nel loro complesso di perseguire l'obiettivo di raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario, secondo criteri di efficienza.

## **Articolo 7**

### *Aggiornamento del Piano d'ambito*

7.1 Ai fini dell'applicazione della regolazione per schemi regolatori introdotta dall'AEEGSI, l'EGA - all'inizio di ciascun periodo regolatorio, e comunque nei termini previsti dall'AEEGSI - adotta, con proprio atto deliberativo, la pertinente predisposizione tariffaria, ossia lo "*specifico schema regolatorio*" composto dagli atti - elaborati secondo i criteri e le indicazioni metodologiche definite dalla regolazione - di seguito riportati:

- a) l'*aggiornamento del Programma degli Interventi*, che specifica, in particolare, le criticità riscontrate sul relativo territorio, gli obiettivi che si intendono perseguire in risposta alle predette criticità, nonché le conseguenti linee di intervento (individuate su proposta del Gestore), evidenziando le medesime nel cronoprogramma degli interventi. Per ciascun periodo regolatorio, il documento di aggiornamento del PdI reca la puntuale indicazione degli interventi riferiti all'orizzonte temporale di volta in volta esplicitato dall'AEEGSI, riportando, per l'eventuale periodo residuo fino alla scadenza dell'affidamento, le informazioni necessarie al raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché al soddisfacimento della complessiva domanda dell'utenza;
- b) l'*aggiornamento del Piano Economico-Finanziario*, che esplicita con cadenza annuale per tutto il periodo di affidamento - e sulla base della disciplina tariffaria adottata dall'AEEGSI - l'andamento dei costi di gestione e di investimento, nonché la previsione annuale dei proventi da tariffa con esplicitati i connessi valori del vincolo ai ricavi del gestore (VRG) e del moltiplicatore tariffario di cui alla regolazione vigente;
- c) la convenzione di gestione, contenente gli aggiornamenti necessari a recepire la disciplina introdotta dall'AEEGSI.

7.2 L'EGA assicura che, a valle delle procedure partecipate previste per l'approvazione della predisposizione tariffaria, i documenti che la compongono siano tra loro coerenti.

7.3 L'EGA assicura che l'aggiornamento del Piano d'Ambito ai sensi del precedente comma, consenta di perseguire l'obiettivo di mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario, secondo criteri di efficienza anche in relazione agli investimenti programmati.

## **Titolo III STRUMENTI PER IL MANTENIMENTO DELL'EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO**

## **Articolo 8**

### *Raggiungimento e mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario*

8.1 Le Parti concorrono, sulla base delle rispettive responsabilità, a perseguire il raggiungimento e mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario, secondo criteri di efficienza, in base agli strumenti previsti dalla regolazione tariffaria dell'AEEGSI e a quanto precisato nella presente convenzione.

## Articolo 9

### *Istanza di riequilibrio economico-finanziario*

9.1 Qualora durante il periodo regolatorio si verificano circostanze straordinarie ed eccezionali, di entità significativa e non previste al momento della formulazione della predisposizione tariffaria tali da pregiudicare l'equilibrio economico-finanziario, il Gestore presenta all'EGA istanza di riequilibrio.

9.2 L'istanza deve contenere l'esatta indicazione dei presupposti che comportano il venir meno dell'equilibrio economico-finanziario, la sua puntuale quantificazione in termini economici e finanziari, la proposta delle misure di riequilibrio da adottare, nonché l'esplicitazione delle ragioni per le quali i fattori determinanti lo squilibrio non erano conosciuti o conoscibili al momento della formulazione della predisposizione tariffaria.

9.3 E' obbligo del Gestore comunicare altresì, nell'istanza e in forma dettagliata, tutte le iniziative messe in atto per impedire il verificarsi dei fattori determinanti lo scostamento.

## Articolo 10

### *Misure per il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario*

10.1 Le eventuali misure di riequilibrio, cui è consentito far ricorso nell'ordine di priorità di seguito indicato, sono:

- a) revisione della predisposizione tariffaria, secondo i criteri, le modalità e nei limiti ammessi dalla regolazione dell'AEEGSI, con particolare riferimento a:
  - trattamento dei costi di morosità;
  - allocazione temporale dei conguagli;
  - rideterminazione del deposito cauzionale;
  - revisione dell'articolazione tariffaria;
  - rimodulazione del pagamento di canoni e mutui, sentiti i soggetti interessati.
- b) revisione del Programma degli Interventi, comunque garantendo il raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché il soddisfacimento della complessiva domanda dell'utenza, **compatibilmente con le risorse economiche e finanziarie a disposizione del Gestore;**
- c) modifica del perimetro dell'affidamento o estensione della durata dell'affidamento, ove ne ricorrano i presupposti previsti dalla presente convenzione;
- d) richiesta di accesso alle misure di perequazione disciplinate dalla regolazione dell'AEEGSI, nei limiti previsti e in presenza dei requisiti fissati da quest'ultima;

e) eventuali ulteriori misure definite dalle parti.

10.2 Le misure di cui al presente articolo possono essere richieste anche congiuntamente.

## Articolo 11

### *Procedimento per la determinazione e approvazione delle misure di riequilibrio*

11.1 L'EGA decide sull'istanza di riequilibrio presentata dal Gestore entro sessanta giorni dalla sua ricezione e trasmette all'AEEGSI la propria determinazione motivata contenente la proposta di adozione di una o più misure di riequilibrio, azionabili nell'ordine di priorità sopra riportato. Laddove nessuna delle misure di cui all'articolo precedente sia proficuamente attivabile nello specifico contesto considerato, l'EGA, previa specifica motivazione sul punto, sottopone alla valutazione dell'AEEGSI ulteriori misure di riequilibrio individuate con procedura partecipata dal Gestore.

11.2 L'AEEGSI verifica e approva le misure di riequilibrio determinate dall'EGA nell'ambito dei procedimenti di propria competenza e nei termini previsti dai medesimi, comunque non oltre centottanta giorni dalla ricezione. Ove ricorrano gravi ragioni di necessità e urgenza tali da mettere a rischio la continuità gestionale, l'AEEGSI può disporre misure cautelari.

11.3 L'istanza di riequilibrio deve tener conto anche dei rapporti economici con eventuali società patrimoniali proprietarie di infrastrutture nonché delle eventuali transazioni infragruppo, al fine di assicurare l'efficienza complessiva dei costi di gestione.

## TITOLO IV CESSAZIONE E SUBENTRO

### Articolo 12

#### *Procedura di subentro alle gestioni **esistenti** sprovviste di provvedimento di salvaguardia e corresponsione del valore di rimborso al Gestore uscente*

12.1 L'EGA prende atto che, **oltre al Gestore affidatario del servizio, non esistono nell'ambito del bacino gestionale “Area Costa di Amalfi”, ricadente nel distretto denominato “Sele” , altri soggetti** Gestori di servizi, come indicato al comma 4.6, salvaguardati ovvero esercenti il servizio in base ad un affidamento assentito in conformità alla normativa *pro tempore* vigente e non dichiarato cessato *ex lege* ai sensi dell'art. 172, comma 2, del d.lgs. 152/06, **fatto salvi eventuali futuri riconoscimenti di salvaguardia operati dall'EGA anche in esecuzione a sentenze e/o sospensive pronunciate nell'ambito di giudizi amministrativi e/o civili.**

~~rispetto ai quali, fermi restando eventuali accordi volti ad accelerare il processo di accorpamento delle gestioni, il Gestore d'ambito subentrerà nella relativa gestione alla data di scadenza prevista nei singoli contratti di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto.~~

**12.2 Il Gestore è obbligato a subentrare nelle gestioni esistenti (in economia e non) ricadenti nel bacino gestionale ad esso affidato (Area Costa di Amalfi).**

~~L'EGA, almeno diciotto mesi prima della scadenza del Gestore conforme, avvia le procedure di subentro e verifica la piena rispondenza tra i beni strumentali e loro pertinenze, necessari per la prosecuzione del servizio, e quelli da trasferire al Gestore d'ambito.~~

**12.3 L'obbligo di subentro nelle gestioni esistenti di cui al comma precedente non ricorre qualora, a seguito delle attività ricognitive, di cui all'articolo successivo, svolte dal Gestore, emergano carenze rilevanti, funzionali e/o amministrative, degli impianti ed infrastrutture del servizio idrico integrato, o di suoi segmenti, in dotazione al gestore esistente tali da impedire e/o limitare la erogazione del servizio stesso e che il Gestore non può eliminare con proprie esclusive risorse in quanto eccedenti le capacità d'investimento previste nell'anno.**

~~L'EGA individua, con propria deliberazione da sottoporre all'approvazione dell'AEEGSI, su proposta del Gestore uscente, sentiti i Finanziatori, il valore di rimborso in base ai criteri stabiliti dalla pertinente regolazione dell'AEEGSI, fissando altresì l'obbligo di pagamento dello stesso da parte del Gestore subentrante entro il centottantottesimo giorno antecedente all'avvio del nuovo affidamento, prevedendone l'obbligo di corresponsione da parte del Gestore subentrante entro il novantesimo giorno antecedente all'avvio del nuovo affidamento. A tal fine, il Gestore formula la propria proposta entro sessanta giorni dall'avvio della procedura; l'EGA delibera entro sessanta giorni dal ricevimento della proposta e trasmette all'AEEGSI la propria determinazione per la sua verifica e approvazione entro i successivi sessanta giorni.~~

**12.4 L'EGA, su proposta motivata del Gestore, stabilisce i tempi di proroga da riconoscere al Gestore per il subentro nelle gestioni esistenti di cui al comma precedente.**

~~In caso di disaccordo del Gestore in ordine alla determinazione del valore di subentro effettuata dall'EGA, il Gestore medesimo può presentare le proprie osservazioni all'AEEGSI entro trenta giorni dall'adozione del provvedimento dell'EGA. L'AEEGSI tiene conto di tali osservazioni nell'ambito del procedimento di verifica e approvazione~~

**12.5 Le gestioni comunali esistenti, il cui trasferimento al Gestore è stata prorogato dall'EGA, sono obbligate:**

- **ad adeguare gli impianti e le infrastrutture del servizio idrico risultate carenti al fine di ripristinare i servizi non erogati, o parzialmente erogati, secondo le indicazioni che l'EGA ed il Gestore forniranno;**
- **a proseguire la gestione sino al trasferimento delle infrastrutture al Gestore ad avvenuto completamento degli interventi ritenuti necessari per attivare o ripristinare i servizi non erogati o parzialmente erogati;**
- **al rispetto di quanto previsto nelle Deliberazioni dell'AEEGSI in particolare in materia tariffaria, di comunicazione dei dati e di qualità contrattuale dei servizi.**

~~A seguito del pagamento del valore di subentro di cui al precedente alinea, il precedente Gestore trasferisce, al Gestore subentrante, i beni strumentali e le loro pertinenze necessari per la prosecuzione del servizio, come individuati dalla ricognizione effettuata d'intesa con l'EGA.~~

~~12.6 Ai sensi di quanto disposto dalla normativa di settore, il personale che precedentemente all'affidamento del servizio risulti alle dipendenze del Gestore uscente, ove ne ricorrano i presupposti,~~



~~anche con riferimento a valutazioni di sostenibilità ed efficienza, è soggetto al passaggio diretto ed immediato al nuovo Gestore del servizio idrico integrato.~~

~~12.7 In caso di mancato pagamento del valore di subentro, come determinato dall'EGA, nel termine indicato, il Gestore uscente prosegue nella gestione del SII fino al subentro del nuovo Gestore limitatamente alle attività ordinarie, fatti salvi gli investimenti improcrastinabili individuati dall'EGA unitamente agli strumenti per il recupero dei correlati costi attraverso la proroga della convenzione comunque entro il termine del periodo regolatorio *pro tempore* vigente e comunque nei limiti previsti dalle norme vigenti; ove si verifichi tale condizione, sono immediatamente escluse le garanzie prestate dal Gestore entrante al momento della sottoscrizione del contratto.~~

## **Articolo 12bis**

### ***Ricognizione delle gestioni esistenti sprovviste di provvedimento di salvaguardia***

**12bis.1** Le opere, gli impianti e le canalizzazioni relativi al servizio, di proprietà o in uso alle gestioni esistenti, sono trasferiti ed affidati in concessione gratuita al Gestore ai sensi del comma 1 dell'art. 153 del Dlgs. 152/2006, che ne assume i relativi oneri secondo quanto stabilito nella presente Convenzione.

**12bis.2** Al Gestore sono trasferite, altresì, le immobilizzazioni, le attività e le passività relative al Servizio Idrico Integrato ivi compresi gli oneri relativi all'ammortamento dei mutui, ancora accesi, contratti esclusivamente per la esecuzione di opere e/o impianti relativi al Servizio Idrico Integrato nonché il personale di cui al successivo articolo.

**12bis.3** Rimangono esclusi dal trasferimento le obbligazioni pecuniarie o situazioni debitorie contratte dal gestore uscente prima della data dall'effettivo trasferimento del servizio.

**12bis.4** Il Gestore acquisirà, se riterrà opportuno a sua insindacabile valutazione e giudizio, le provviste e i materiali vari di magazzino del gestore uscente destinati al funzionamento del servizio, inclusi i contatori nuovi, secondo valore concordato con il proprietario o, in mancanza di accordo, a prezzo di perizia, che il Gestore corrisponderà al soggetto proprietario.

**12bis.5** Il Gestore provvede all'esercizio di quanto ad esso trasferito ed a sostenere i correlati oneri e obblighi contrattuali di cui alla presente Convenzione, a partire dalla data della effettiva consegna delle opere e degli impianti.

**12bis.6** I trasferimenti di cui ai commi precedenti vengono disciplinati, nei tempi e nei modi, nell'ambito di una Conferenza di Servizi, alla quale partecipano il Gestore subentrante nel servizio ed il soggetto gestore uscente, indetta dall'EGA allorquando il Gestore avrà ultimato le attività ricognitive condotte sulle infrastrutture, impianti, beni mobili ed immobili del soggetto gestore esistente.

**12bis.7 Le attività ricognitive di cui al comma precedente, saranno condotte secondo il seguente piano operativo:**

- a) Il soggetto gestore uscente (Comune, Consorzio, etc.) compila le Schede ricognitive rese disponibili dall'EGA e successivamente le trasmette, compilate e sottoscritte dal/dai Responsabili dei Servizi, al Gestore unitamente ad ogni altra documentazione ed informazione eventualmente richiesta e/o ritenuta necessaria per la corretta e completa caratterizzazione, dal punto di vista infrastrutturale, tecnico ed economico, del servizio erogato dal soggetto uscente;**
- b) Sulla scorta del preliminare livello conoscitivo derivante dalle informazioni contenute nelle schede trasmesse, il Gestore conduce attività ricognitive presso il soggetto gestore uscente e presso gli impianti e le infrastrutture idriche, fognarie e depurative per la completa definizione dello stato e consistenza delle stesse;**
- c) Il Gestore, acquisite tutte le informazioni, provvede alla redazione degli inventari delle immobilizzazioni tecniche (materiali ed immateriali) e dei beni mobili ed immobili costituenti cespiti strumentali del servizio di proprietà o in uso al gestore uscente con la descrizione delle condizioni di fatto e di diritto, nonchè predispone tutta la documentazione necessaria per la puntuale definizione degli aspetti operativi del trasferimento avuto riguardo in particolare ai contratti in essere, al personale da trasferire, all' inventario dei ruoli, alle obbligazioni pecuniarie o situazioni debitorie contratte dal gestore uscente, ai mutui contratti e quant'altro utile al corretto e regolare subentro del Gestore nel servizio idrico integrato;**
- d) Il Gestore valuta gli aspetti economici, tecnici e gestionali dei servizi da acquisire e rendiconta all' EGA eventuale situazioni di criticità;**
- e) Particolari condizioni di criticità delle infrastrutture ed impianti del gestore uscente afferenti il servizio idrico integrato, come emerse in sede di ricognizione, che richiedono livelli di investimento non sostenibili dal Gestore, vengono valutate dall'EGA, su proposta motivata del Gestore, al fine di stabilire, ai sensi del precedente articolo 12.4, eventuali tempi di proroga da riconoscere al Gestore per il subentro nella gestione esistente;**
- f) Il Gestore subentra nella gestione dei servizi del gestore uscente con la presa in carico dell'eventuale personale dipendente, dei ruoli, dei mutui in ammortamento e quant'altro necessario per il regolare svolgimento del servizio, entro la data stabilita in sede di Conferenza di Servizi di cui all'articolo precedente.**

**12bis.8 L'EGA riconosce al Gestore proroghe nel subentro nel caso in cui il soggetto gestore uscente non abbia proceduto alla compilazione delle Schede ricognitive e/o non abbia fornito al Gestore tutta la documentazione e le informazioni sopra richiamate nei tempi prestabiliti, oppure non abbia reso disponibili gli impianti e le infrastrutture per consentire la ricognizione al Gestore.**

12bis.9 l'EGA, atteso l'obbligo di attuare le previsioni normative vigenti in materia di servizio idrico integrato ed in adempimento della Deliberazione assunta dalla Assemblea Generale dei Sindaci dell'ATO, laddove ricorrano le condizioni di cui al comma precedente ovvero nel caso di atteggiamento non collaborativo o ostativo manifestato dal gestore uscente tale da non consentire le richiamate attività ricognitive, segnalerà la situazione di blocco determinatasi all'AEEGSI ed alla Regione Campania, fatto salvo ogni azione in sede giudiziaria per la tutela degli interessi e diritti eventualmente lesi.

#### Articolo 12ter

##### *Personale addetto al settore del servizio idrico integrato*

12ter.1 Il Gestore si impegna, ai sensi dell'art. 173 del Dlgs. 152/2006 e dell'art. 23 della Legge Regione Campania n.15 del 02/12/2015, con il presente atto, a trasferire ed assumere nella propria struttura societaria il personale che, alla data del 31 dicembre 2005 o comunque otto mesi prima dell'affidamento del servizio, appartenga alle amministrazioni comunali, alle aziende ex municipalizzate o consortili e alle imprese private, anche cooperative, e che opera nel settore dei servizi idrici.

12ter.2 Il passaggio al Gestore del personale in possesso dei requisiti di cui al comma precedente, avverrà in maniera diretta ed immediata, fermo restando la risoluzione del rapporto di lavoro, con la salvaguardia delle condizioni contrattuali, collettive e individuali, in atto presso il precedente datore di lavoro.

12ter.3 Nel caso di passaggio al Gestore di dipendenti di enti pubblici e di ex aziende municipalizzate o consortili e di imprese private, anche cooperative, si applica, ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la disciplina del trasferimento del ramo di azienda di cui all'articolo 2112 del codice civile.

12ter.4 E' fatto salvo il diritto di opzione che il lavoratore può comunque esercitare al fine di rimanere nell'Amministrazione di provenienza, in tal caso soggiacendo ad ogni eventuale misura di ricollocazione nell'organico e/o di mobilità secondo la disciplina vigente.

#### Articolo 13

##### *Procedura di subentro alla gestione unica d'ambito e corresponsione del valore di rimborso al Gestore uscente*

13.1 L'EGA è tenuto ad avviare la procedura di individuazione del nuovo soggetto Gestore **nel distretto denominato "Sele"** almeno diciotto mesi prima della scadenza naturale della convenzione e, nel caso di **risoluzione e/o** cessazione anticipata, entro tre mesi dall'avvenuta cessazione.

13.2 L'EGA verifica la piena rispondenza tra i beni strumentali e loro pertinenze, necessari per la prosecuzione del servizio, e quelli da trasferire al Gestore entrante.

13.3 L'EGA dispone l'affidamento al Gestore unico entro i sei mesi antecedenti la data di scadenza dell'affidamento previgente, comunicando all'AEEGSI le informazioni relative all'avvenuta cessazione e al nuovo affidatario.

13.4 L'EGA individua, con propria deliberazione da sottoporre all'approvazione dell'AEEGSI, su proposta del Gestore uscente, sentiti i Finanziatori, il valore di rimborso in base ai criteri stabiliti dalla pertinente regolazione dell'AEEGSI, prevedendone l'obbligo di corresponsione da parte del Gestore subentrante entro il novantesimo giorno antecedente all'avvio del nuovo affidamento. A tal fine, il Gestore formula la propria proposta entro i nove mesi antecedenti la data di scadenza della concessione; l'EGA delibera entro sessanta giorni dal ricevimento della proposta e trasmette all'AEEGSI la propria determinazione per la sua verifica e approvazione entro i successivi sessanta giorni.

13.5 In caso di disaccordo del Gestore in ordine alla determinazione del valore di subentro effettuata dall'EGA, il Gestore medesimo può presentare le proprie osservazioni all'AEEGSI entro trenta giorni dall'adozione del provvedimento dell'EGA. L'AEEGSI tiene conto di tali osservazioni nell'ambito del procedimento di verifica e approvazione.

13.6 A seguito del pagamento del valore di subentro di cui al precedente comma, il Gestore uscente cede al Gestore subentrante tutti i beni strumentali e le loro pertinenze necessari per la prosecuzione del servizio, **tutte le opere ed attrezzature, gli impianti, le reti e canalizzazioni e le aree pertinenziali affidate inizialmente al Gestore, o costruite da quest'ultimo durante il periodo della Convenzione, e parimenti affidate in concessione al Gestore**, come individuati dalla ricognizione effettuata d'intesa con l'EGA sulla base dei documenti contabili. In alternativa al pagamento, in tutto o in parte, del valore di subentro, il Gestore subentrante può subentrare nelle obbligazioni del gestore uscente alle condizioni e nei limiti previsti dalle norme vigenti, con riferimento anche al disposto dell'art. 1406 del codice civile.

13.7 Ai sensi di quanto disposto dalla normativa di settore, il personale che precedentemente all'affidamento del servizio risulti alle dipendenze del Gestore uscente, ove ne ricorrano i presupposti e tenendo conto anche della disciplina del rapporto di lavoro applicabile in base al modello organizzativo prescelto nonché a seguito di valutazioni di sostenibilità ed efficienza rimesse all'EGA, può essere soggetto al passaggio diretto ed immediato al nuovo Gestore del servizio idrico integrato.

13.8 In caso di mancato pagamento del valore di subentro, come determinato dall'EGA, nel termine indicato, il Gestore uscente prosegue nella gestione del SII fino al subentro del nuovo Gestore - limitatamente alle attività ordinarie, fatti salvi gli investimenti improcrastinabili individuati dall'EGA unitamente agli strumenti per il recupero dei correlati costi - attraverso la proroga della convenzione entro il termine del periodo regolatorio *pro tempore* vigente e comunque nei limiti previsti dalle norme vigenti; ove si verifichi tale condizione, sono immediatamente escusse le garanzie prestate dal Gestore entrante al momento della sottoscrizione del contratto, ed è avviato nei confronti del Gestore entrante, ove ne ricorrano i presupposti, un procedimento sanzionatorio per mancata ottemperanza all'obbligo di versamento del valore residuo.

**13.9 Il Gestore si impegna, ai sensi del disposto dell'art. 5 del presente atto, alla prosecuzione della gestione del servizio affidato anche oltre il termine della presente Convenzione fino alla**

ultimazione delle procedure di individuazione del nuovo gestore ed alla formale consegna, a quest'ultimo, delle opere ed impianti.

#### **Articolo 13bis**

##### **Poteri sostitutivi**

**13bis.1** Qualora siano accertate gravi irregolarità o inadempienze o in qualsiasi altro caso in cui il Gestore non sia in grado di proseguire il Servizio Idrico Integrato - fermo restando i casi di risoluzione anticipata dall'affidamento di cui all'art.14 - l' EGA ha facoltà di esercitare poteri sostitutivi, direttamente o a mezzo di soggetti da essa incaricati alla esecuzione delle attività richieste, onde assicurare all'utenza l'erogazione del servizio.

**13bis.2** Verificandosi tale evenienza, pertanto, il Gestore sarà tenuto a mettere a disposizione dell'EGA gli impianti in sua dotazione, nonché il personale addetto.

**13bis.3** Le spese delle attività così eseguite saranno, oltre le penali previste ed il risarcimento degli eventuali danni, a carico del Gestore.

**13bis.4** Qualora invece l'EGA non adempia alle obbligazioni assunte nei confronti del Gestore, e tale inadempimento ostacoli in modo apprezzabile lo svolgimento del Servizio Idrico Integrato, il Gestore, fermo restando quanto stabilito all'art. XX della presente Convenzione circa la clausola compromissoria, avrà la facoltà di chiedere alla AEEGSI di esercitare i poteri sostitutivi.

#### **Articolo 13ter**

##### *Condizioni di risoluzione e cessazione anticipata dell'affidamento.*

**13ter.1** Qualora il ripetersi o la gravità di inadempienze agli obblighi stabiliti dalle leggi o dal presente atto, nonché il mancato rispetto delle intimazioni ad adempiere di cui al precedente articolo, compromettano o rischino di compromettere gravemente, nel suo complesso, la continuità, la qualità del Servizio Idrico Integrato, o il raggiungimento degli obiettivi posti dal Piano di Ambito e dal Piano di Attuazione, l'Autorità di Ambito notifica al Gestore stesso diffida ad eliminare, in un tempo congruo e compatibile alle esigenze del servizio, le irregolarità riscontrate ed a produrre giustificazioni al ritardo.

**13ter.2** Nel caso di mancato adempimento alla diffida nel termine assegnato, e nel caso non ritenesse accettabili i provvedimenti adottati o le giustificazioni prodotte dal Gestore, l'Autorità di Ambito assegna al Gestore un termine improrogabile per produrre giustificazioni al ritardo e per eliminare le irregolarità; qualora il Gestore non adempia nei tempi e nei modi stabiliti o determini motivatamente di non accogliere le richieste, l' EGA pronuncia la risoluzione dell'affidamento, notificandola al Gestore stesso.

**13ter.3** In particolare il diritto alla risoluzione sorge:

- a) in caso di fallimento o scioglimento del Gestore;
- b) in caso di ripetute gravi deficienze nella gestione del servizio;
- c) in caso di interruzione generale del servizio di acquedotto, di quello di smaltimento acque reflue per una durata superiore a tre giorni consecutivi imputabile a colpa o dolo del Gestore;
- d) in caso di ripetute gravi inadempienze al disposto della presente Convenzione;
- e) in caso di perdita dei requisiti richiesti dalla normativa nazionale e comunitaria per l'affidamento "in house"

**13ter.4** Nel caso indicato nella lettera c) la colpa o il dolo del Gestore dovrà essere contestata e certificata da pubblica autorità, quale l'Autorità Sanitaria Locale.

**13ter.5** L'Autorità di Ambito ha facoltà di rivalersi dei danni, oneri e spese derivanti dalla decadenza o dalla risoluzione della presente Convenzione sul deposito cauzionale di cui al precedente articolo.

**13ter.6** In caso di risoluzioni si applicano i principi del codice civile.

**13ter.7** In caso di scioglimento e fallimento il Gestore decade ipso jure dal presente affidamento.

## **Titolo V ULTERIORI OBBLIGHI TRA LE PARTI**

### **Articolo 14**

#### *Ulteriori obblighi dell'EGA*

**14.1** L'EGA è obbligato a:

- a) ad avviare la procedura di individuazione del nuovo soggetto Gestore **da avviare** almeno diciotto mesi prima della scadenza naturale della presente convenzione e, nel caso di cessazione anticipata, entro tre mesi dall'avvenuta cessazione;
- b) provvedere alla predisposizione tariffaria, anche per i grossisti operanti nel territorio di propria competenza, e all'adempimento degli ulteriori obblighi posti in capo agli EGA dalla regolazione dell'AEEGSI, nel rispetto dei criteri, delle procedure e dei termini stabiliti dall'AEEGSI medesima;
- c) garantire gli adempimenti previsti dalle disposizioni normative e regolamentari applicabili al servizio idrico integrato adottando, nei termini previsti, gli atti necessari;
- d) garantire lo svolgimento della procedura di subentro nelle modalità e nei tempi previsti dalla normativa vigente;
- e) adempiere alle obbligazioni nascenti dalla convenzione al fine di garantire le condizioni economiche, finanziarie e tecniche necessarie per la erogazione e la qualità del servizio;

f) controllare le attività del Gestore, raccogliendo, verificando e validando dati e informazioni inviate dal Gestore medesimo, anche nell'ambito dei procedimenti di attuazione della regolazione dell'AEEGSI.

## **Articolo 15**

### *Ulteriori obblighi del Gestore*

15.1 Il Gestore è obbligato a:

- a) raggiungere i livelli di qualità, efficienza e affidabilità del servizio da assicurare all'utenza, previsti dalla regolazione dell'AEEGSI e assunti dalla presente convenzione **attraverso un'adeguata attività manutentiva delle opere ed impianti e l'attuazione del Piano degli Interventi annuale**;
- b) rispettare i criteri e le modalità di applicazione delle tariffe determinate dall'EGA in base alla regolazione dell'AEEGSI, curando e comunicando agli utenti il loro aggiornamento annuale;
- c) adottare la Carta di Servizio in conformità alla normativa vigente e alla regolazione dell'AEEGSI;
- d) provvedere alla realizzazione del Programma degli Interventi;
- e) predisporre modalità di controllo del corretto esercizio del servizio ed in particolare un sistema tecnico adeguato a tal fine, come previsto dall'art. 165 del d.lgs. 152/2006;
- f) trasmettere all'EGA le informazioni tecniche, gestionali, economiche, patrimoniali e tariffarie riguardanti tutti gli aspetti del servizio idrico integrato, sulla base della pertinente normativa e della regolazione dell'AEEGSI;
- g) prestare ogni collaborazione per l'organizzazione e l'attivazione dei sistemi di controllo integrativi che l'EGA ha facoltà di disporre durante tutto il periodo di affidamento;
- h) dare tempestiva comunicazione all'EGA del verificarsi di eventi che comportino o che facciano prevedere irregolarità nell'erogazione del servizio, nonché assumere ogni iniziativa per l'eliminazione delle irregolarità, in conformità con le prescrizioni dell'EGA medesimo;
- i) restituire all'EGA, alla scadenza dell'affidamento **o nel caso di anticipata cessazione**, tutte le opere, gli impianti e le canalizzazioni del servizio idrico integrato in condizioni di efficienza ed in buono stato di conservazione, coerentemente con le previsioni del Piano di Ambito;
- j) prestare le garanzie finanziarie e assicurative previste dalla convenzione;
- k) pagare le penali e dare esecuzione alle sanzioni;
- l) attuare le modalità di rendicontazione delle attività di gestione previste dalla normativa vigente;
- m) curare l'aggiornamento dell'atto di Ricognizione;

- n) proseguire nella gestione del servizio fino al subentro del nuovo Gestore, secondo quanto previsto dalla regolazione dell'AEEGSI e dalla presente convenzione;
- o) rispettare gli obblighi di comunicazione previsti dalla regolazione dell'AEEGSI e dalla presente convenzione;
- p) eliminare, nel termine indicato dall'EGA in apposita comunicazione, le irregolarità che quest'ultima abbia rilevato nello svolgimento delle attività affidate**
- q) sottoporsi al controllo stringente, previsto dall'ordinamento europeo e nazionale per gli affidamenti "in house providing", secondo il modello adottato dall'EGA.**

## **Articolo 16**

### *Rapporti tra grossista, EGA e Gestore*

16.1 L'EGA provvede agli obblighi di predisposizione tariffaria, previsti dalla pertinente regolazione, anche in relazione ai grossisti operanti nel territorio di propria competenza. Si applicano, anche in tali fattispecie, le norme e le procedure relative alla predisposizione tariffaria previste dalla regolazione dell'AEEGSI, ivi comprese le conseguenze in caso di inadempimento degli obblighi previsti in capo al grossista e all'EGA.

16.2 Il Grossista eroga i propri servizi alle condizioni economiche determinate dall'EGA in attuazione dei provvedimenti dell'AEEGSI e nel rispetto delle deliberazioni di quest'ultima e della presente convenzione.

16.3 Laddove un grossista eroghi servizi a diversi soggetti gestori, operanti in una pluralità di ATO, provvede agli obblighi di predisposizione tariffaria l'EGA nel cui territorio è localizzato l'impianto, previo parere, da rendere entro 30 giorni, dell'EGA competente per il gestore servito. Decorso 30 giorni senza che il parere sia stato reso, l'EGA competente procede.

## **Articolo 16bis**

### **Vincolo gestionale impianto di depurazione di Salerno.**

## **Articolo 16bis**

### **Vincolo gestionale impianto di depurazione di Salerno.**

**16bis.1** Gli impegni e gli obblighi assunti dal Gestore con la firma del documento "*Accordo Quadro finalizzato alla sottoscrizione di azioni di SIIS spa ed alla successiva cessione*" avvenuta in data 08/07/2014 unitamente all'EGA e alle società di gestione ASIS salernitana reti e impianti spa, Salerno Sistemi spa e SIIS spa, documento che qui si intende integralmente richiamato per formare parte integrante e sostanziale del presente contratto, sono qui confermati nei tempi, termini e modalità di attuazione.



**16bis.2** L'EGA, entro trenta giorni dalla sottoscrizione della presente Convenzione, comunicherà alla società SIIS spa, quale gestore all'ingrosso dell'impianto di depurazione consortile di Salerno e infrastrutture annesse, gli obblighi derivanti e contenuti nella presente Convenzione e nelle Deliberazioni adottate dall'AEEGSI e dall'EGA, ai quali la società grossista SIIS spa, ai sensi del precedente art. 16.2, dovrà aderire attraverso la sottoscrizione di specifico atto di sottomissione da parte del legale rappresentante.

**16bis.3** Gli obblighi di cui ai commi precedenti rappresentano obbligazioni contrattuali vincolanti per il Gestore, il cui mancato adempimento è da considerarsi condizione modificativa e/o risolutiva del contratto stesso.

## **Titolo VI PENALI E SANZIONI**

### **Articolo 17**

#### *Penali*

17.1 L'EGA, in caso di mancato raggiungimento da parte del Gestore degli standard aggiuntivi eventualmente definiti dal medesimo EGA, rispetto a quelli uniformi stabiliti dall'Autorità, è tenuto ad applicare, previa verifica in ordine alle cause e alle correlate responsabilità, specifiche penali, i cui valori massimi e minimi dovranno essere raccordati con quelli previsti dalla regolazione vigente per violazione dei corrispondenti standard minimi.

17.2 L'EGA comunica all'AEEGSI le penali applicate al Gestore ai sensi del precedente comma, per le successive determinazioni di competenza.

### **Articolo 18**

#### *Sanzioni*

18.1 L'EGA è tenuto a segnalare all'AEEGSI, dandone comunicazione al Gestore, i casi di violazione delle disposizioni recate dalla regolazione settoriale per i seguiti sanzionatori di competenza.

## **Titolo VII DISPOSIZIONI FINALI**

### **Articolo 19**

#### *Garanzie*

19.1 In materia di garanzie, si applica la normativa *pro tempore* vigente, unitamente alle disposizioni della presente convenzione.

19.2 A garanzia dell'adempimento degli obblighi assunti con la presente Convenzione (**solvibilità per il pagamento di penali, canone, rimborsi utenze, danni emergenti etc...**) e per le finalità di cui al comma 5 dell'art. 151 del Dlgs. 152/2006, in coerenza con gli indirizzi operativi di cui alla Delibera di Assemblea n.3 del 15/03/2011 dell'Autorità di Ambito Sele, al momento della sottoscrizione del

contratto il Gestore dovrà costituire **un deposito cauzionale, anche attraverso polizza fidejussoria (assicurativa/bancaria), di importo non inferiore al 50% degli interventi da realizzare nell'anno come rilevabili dal Piano di Investimenti approvato dall'EGA.**

19.3 Il Gestore si impegna a dare comunicazione all'EGA del rinnovo di detta fideiussione ovvero a consegnare la fideiussione sostitutiva entro e non oltre 2 mesi precedenti la relativa data di scadenza.

19.4 Il Gestore ha l'obbligo di reintegrare l'ammontare garantito dalla garanzia fidejussoria in caso di escussione totale o parziale da parte dell'EGA entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione scritta dell'EGA, pena la risoluzione del contratto dopo tre mesi di messa in mora senza esito.

19.5 La prestazione della garanzia non limita l'obbligo del Gestore di provvedere all'intero risarcimento dei danni causati, in base alle norme di legge **ed a quanto previsto nella presente Convenzione.**

## **Articolo 20**

### *Assicurazioni*

20.1 Il Gestore è tenuto, **al fine di contenere il pregiudizio derivante al servizio da rischi derivanti da proprie inadempienze o legati ad eventi imprevedibili**, a sottoscrivere idonee polizze assicurative con Compagnie di primaria importanza, **al fine di coprire ogni eventuale danno, diretto o indiretto, causato all'EGA o a terzi, ivi inclusi i Comuni consorziati** per:

- a) Responsabilità Civile verso Terzi, con massimali assicurati non inferiori a Euro **5.000.000,00 per ciascun sinistro e globalmente non inferiori ad Euro 10.000.000,00 per ogni anno di assicurazione;**
- b) Protezione degli impianti contro i rischi di calamità naturali, per il massimale di **xxxxxx**

**20.1-I Il Gestore terrà indenne l'EGA da ogni responsabilità comunque nascente dalle attività poste in essere e da esso affidate al Gestore in forza della presente Convenzione.**

**20.1-II Per i danni agli impianti non risarcibili dalla Compagnia assicuratrice, in quanto determinati da eventi non coperti dalle polizze assicurative, l'EGA ha facoltà di porre i costi conseguenti a carico della tariffa per consentire al Gestore il recupero delle spese sostenute oppure di porli a carico diretto del Gestore stesso laddove venga accertato esistenza di dolo o negligenza da parte di quest'ultimo.**

**20.1-III Per le assicurazioni dei dipendenti si rimanda alle apposite leggi disciplinanti la materia assistenziale e previdenziale dei lavoratori.**

## **Articolo 21**

### *Modalità di aggiornamento della convenzione*

21.1 Le Parti provvedono all'aggiornamento del testo della presente convenzione, almeno all'inizio di ciascun periodo regolatorio, coerentemente con i termini stabiliti dall'AEEGSI per la trasmissione della predisposizione tariffaria, ai sensi di quanto previsto dall'Articolo 7 della presente convenzione e, **comunque, la presente Convenzione è soggetta all'aggiornamento all'atto della piena operatività**

dell'EIC nell'esercizio delle competenze assegnate a tale Ente ai sensi dell'art. 8 comma 1 lett. c) dalla Legge Regione Campania n.15/2015.

#### **Articolo 21bis**

##### ***Recesso unilaterale del Gestore***

**21bis.1** È esclusa la facoltà di recesso unilaterale del Gestore.

**21bis.2** La risoluzione consensuale anticipata è soggetta alle norme di legge ed a quanto previsto nella presente Convenzione.

#### **Articolo 21ter**

##### ***Tasse, canoni e oneri fiscali***

**21ter.1** Saranno a carico del Gestore tutte le imposte, tasse, canoni, diritti, ivi compresi quelli di rogito ed ogni altro onere fiscale stabiliti dallo Stato, dalla Regione, dalla Provincia o dai Comuni, necessari all'espletamento del servizio oggetto della presente Convenzione nonché all'adempimento degli obblighi da esso derivanti, ivi comprese le imposte relative agli immobili ed i canoni di cui all'art. 35 del R.D. n. 1775 del 11/12/1933 e successive modificazioni, nonché quelli previsti dal D. Lgs. 152/1999.

**21ter.2** Il suolo ed il sottosuolo pubblico di proprietà comunale, occorrenti per la posa e il mantenimento delle opere, reti, impianti e canalizzazioni necessarie per l'espletamento del servizio, sono concessi in uso gratuitamente al Gestore per tutto il periodo di gestione del servizio ai sensi di quanto previsto dall'art. 153 comma 1 del Dlgs. 152/2006.

**21ter.3** E' stabilito comunque che eventuali tasse o canoni per occupazione del suolo e del sottosuolo, corrisposte dal Gestore a terzi, anche privati, concorreranno a determinare la tariffa.

**21ter.4** Resta ferma la competenza del Gestore nel richiedere ed ottenere tutte le necessarie autorizzazioni, permessi ed approvazioni dai soggetti pubblici istituzionalmente competenti per l'uso del suolo e del sottosuolo, delle strade e dei terreni pubblici, nonché per l'espletamento delle procedure espropriative.

**21ter.5** L'EGA si impegna, su richiesta del Gestore, a compiere quanto in suo potere per accelerare il rilascio da parte degli Enti competenti delle autorizzazioni, dei permessi e delle approvazioni necessarie;

**21ter.6** Le spese di registrazione del presente atto sono a carico del Gestore.

**21ter.7** Si assume, come valore contrattuale del presente atto, l'importo del fatturato annuo, relativo all'esercizio dell'ultimo anno precedente a quello della sottoscrizione del presente atto

## **Articolo 21quater**

### ***Partecipazione alle spese di funzionamento dell'EGA***

**21quater.1** Il Gestore si impegna, così come previsto dal comma 1 dell'art. 154 del Dlgs. 152/2006 nonché dall'art. 21 dello Statuto dell'EIC approvato con Deliberazione di Giunta Regione Campania n. 885 del 29/12/2015, a partecipare alle spese di funzionamento dell'EGA con il versamento di un canone annuo, riconosciuto in tariffa secondo le modalità previste dall'AEEGSI.

**21quater.2** Il canone che il Gestore è tenuto a versare all'EGA, a compensazione di una quota parte delle spese di funzionamento, è quantificato in una percentuale pari all'1,0% del fatturato del Gestore.

**21quater.3** Il versamento della quota del Canone di gestione relativa al funzionamento dell'EGA, avverrà in due rate e precisamente:

- una prima rata di acconto, entro il 30 marzo di ciascun anno, pari al 50% di quanto dovuto sulla base del fatturato dell'ultimo esercizio approvato;
- una seconda rata a congruaglio di quanto realmente dovuto sulla base del fatturato reale dell'anno di riferimento del canone, entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio di esercizio relativo all'anno di riferimento.

## **Articolo 21quinques**

### ***Clausola compromissoria.***

**21quinques.1** Qualsiasi controversia insorta tra le parti non sospende l'esecuzione delle reciproche obbligazioni assunte con il presente atto, ed in particolare la prosecuzione della gestione del Servizio Idrico Integrato.

**21quinques.2** Le parti esperiranno ogni tentativo di bonaria composizione, e qualora questa non sia raggiunta, la controversia sorta tra le parti, relativamente al presente atto, è deferita al giudizio di un collegio arbitrale composto da tre membri, di cui due designati da ciascuna delle parti ed il terzo, con funzioni di Presidente, scelto dai primi due, ovvero, in difetto di accordo, dal Presidente del Tribunale competente per territorio.

**21quinques.3** Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente Convenzione, si fa riferimento alle norme di legge applicabili, sia nazionali che regionali, nonché ai dispositivi adottati dall'AEEGSI.

## **Articolo 21sexties**

### ***Elezioni di domicilio***

**21sexties.1** Per tutto quanto non espressamente richiamato nel presente atto, si rinvia alla normativa vigente di settore e generale nonché ai dispositivi adottati dall'AEEGSI.

**21sexties.2 Le parti eleggono domicilio, a tutti gli effetti derivanti dalla sottoscrizione e dall'esecuzione del presente atto, rispettivamente:**

- l'EGA nella persona del Commissario, che elegge proprio domicilio a tutti gli effetti del presente atto presso la sede dell'Autorità di Ambito al Viale G. Verdi n. 23/L in Salerno;**
- la società AUSINO servizi idrici integrati spa, con sede in Cava dei Tirreni (Sa) alla via A. Balzico n.46, C.F. 00593060650, legalmente rappresentata dall'avv. Mariano Agrusta che elegge domicilio agli effetti del presente atto presso la sede della suddetta società;**

**21sexties.3 Eventuali variazioni di domicilio saranno efficaci solo dopo che la parte ne avrà data comunicazione all'altra mediante raccomandata a.r.**

## **Articolo 22**

### *Allegati*

22.1 Le Parti considerano i documenti allegati, di seguito elencati, quali parte integrante - formale e sostanziale - della presente convenzione:

- a) Deliberazione di Assemblea dell'Autorità di Ambito n. 24 del 29 dicembre 2011 (scelta della forma di gestione e affidamento del servizio);
- b) Deliberazione Commissariale dell'EGA n. .... del .... di adozione del Piano degli Interventi e del PEF nell'ambito del secondo periodo regolatorio 2016-2019;
- c) Carta del Servizio della società;
- d) Regolamento di utenza della società.
- e) Accordo Quadro finalizzato alla sottoscrizione di azioni della SIIS spa del 08/07/2014.

**AUTORITA' DI AMBITO "SELE"**  
*Il Commissario straordinario*

---

(dott. Giuseppe Parente)

*Il Direttore Tecnico*

---

(ing. Francesco Petrosino)

**AUSINO servizi idrici integrati spa**  
*Il Presidente*

---

(avv. Mariano Agrusta)

Del presente atto io Segretario Generale dell'Autorità d'Ambito Sele ho dato lettura alle Parti a mia domanda, approvandolo e confermandolo, lo sottoscrivono insieme a me, dopo avermi dispensato dalla lettura degli allegati avendo Essi affermato di conoscerne il contenuto. Questo atto consta di n.29 facciate redatte con sistema informatico, comprese le firme contenute nell'ultima facciata

**Il Segretario Rogante**

(dott. Domenico Gelormini)